STUDIO DMZ • Via Garibaldi, 45 • 10122 Torino (TO) • Italy
Tel. / +39 011 5613977 • dmz@studiodmz.it
P.I. e C.F. IT 04554540015 • C.D. M5UXCR1

DMZ AGGIORNA N. 54 DEL 24 MARZO 2022

PROFESSIONISTI CHE ASSEVERANO BONUS EDILIZI POLIZZA AD HOC

Una delle più rilevanti modifiche normative in ambito dei bonus edilizi, riguarda la disciplina delle polizze assicurative.
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, per la prima volta, l'obbligo di asseverazione della congruità dei costi e l'obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per gli interventi edilizi in grado di attribuire detrazioni di importo inferiore al 110 per cento.

Subito dopo l'approvazione della novità si è a lungo dibattuto se per l'esecuzione dei predetti adempimenti, riguardanti i "bonus minori", fosse sufficiente la polizza stipulata per la responsabilità professionale ovvero, in alternativa, se fosse obbligatoria una polizza analoga a quella prevista per il Superbonus.

Per fare un po' di chiarezza occorre partire dall'ennesima modifica della disciplina che integra il testo di Legge come segue: "*I soggetti di cui al primo periodo (professionisti) stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, **per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.*"

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni **abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale** purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata a queste attività **con un massimale adeguato** al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque sia, **non inferiore a 500.000 euro**, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Massimale adeguato significa che se la polizza prevede una copertura pari a 700.000 euro e sono state rilasciate asseverazioni per un importo pari a 550.000 euro, sussiste una capienza residua per 150.000 euro. Il professionista non potrà quindi rilasciate asseverazioni e attestazioni per un importo superiore.

Consigliamo agli interessati di confrontarsi con la propria assicurazione per accertarsi che tutto sia in regola con la normativa vigente.

Lo Studio resta a completa disposizione